

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 36/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 30 maggio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1964, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 in base al quale la Cassa è stata trasformata in associazione;

visti i conti consuntivi della Cassa suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 1994 al 2003 nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Guido Maccagno e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi dal 1994 al 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1994 al 2003 – corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo – della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa stessa.

ESTENSORE

Guido Maccagno

PRESIDENTE

Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2006.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVI-
DENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI
COMMERCIALI PER GLI ESERCIZI DAL 1994 AL 2003

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Profili ordinamentali	»	14
2.1 — La trasformazione in associazione	»	14
2.2 — Le finalità	»	15
2.3 — Il progetto di riforma	»	16
3. — Gli organi	»	17
4. — Il personale	»	24
5. — Incarichi e consulenze	»	30
6. — L'analisi della gestione	»	31
6.1 — Le entrate correnti	»	32
6.2 — La spesa corrente	»	55
6.2.1 — La gestione previdenziale ed assisten- ziale	»	62
6.3 — La gestione in conto capitale	»	70
7. — Il patrimonio	»	74
7.1 — I proventi patrimoniali e finanziari	»	79
8. — I risultati finali	»	90
9. — Il conto economico	»	96
10. — Lo stato patrimoniale	»	102
11. — I bilanci tecnici	»	109
12. — Le società controllate	»	116
13. — Considerazioni conclusive	»	127

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali fino all'esercizio 1993.¹

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa agli esercizi dal 1994 al 2003.

¹ Cfr. Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XII legislatura, Doc. XV, n.38

2. Profili ordinamentali

2.1 *La trasformazione in associazione*

L'ordinamento della Cassa, istituita con personalità di diritto pubblico dalla legge 9 febbraio 1963, n. 160, è stato riformato con la legge 30 dicembre 1991, n. 414.

Con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha dato attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stata prevista la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in associazioni o fondazioni con deliberazione dei competenti organi, a condizione che non usufruissero di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

Per quanto riguarda la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, il Comitato dei delegati, con deliberazione del 26 novembre 1994, ha stabilito che la stessa si trasformasse in associazione con gli adattamenti derivanti dal decreto legislativo n. 509 del 1994, in considerazione della natura e delle caratteristiche della Cassa in cui è preponderante l'elemento personale; si è ritenuto che la figura dell'associazione fosse più rispondente all'esigenza di perseguire fini volti al soddisfacimento degli interessi degli iscritti ai quali la forma associativa garantisce la più ampia partecipazione alla vita della Cassa.

In merito alle ulteriori norme del citato decreto legislativo, si fa presente che gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro ed assumono la personalità giuridica di diritto privato rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di professionisti per le quali erano stati originariamente istituiti, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione.

Gli enti sono tenuti ad adottare uno statuto ed un regolamento, in cui deve essere necessariamente prevista la costituzione di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere e ciò al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni.

Le disposizioni del decreto legislativo prevedono per i nuovi enti autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dallo stesso decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni di un bilancio tecnico da redigersi con

periodicità almeno triennale. I rendiconti annuali devono essere sottoposti a revisione contabile indipendente.

In materia di organi il nuovo statuto, in relazione all'elevato numero di associati, ha previsto l'assemblea generale plenaria con il compito di eleggere i delegati che riuniti in un comitato svolgono le funzioni assembleari. I componenti del Comitato sono stati ridotti da 311 a 178. È stata apportata una variazione alla composizione del Consiglio di amministrazione che ha visto elevare il numero dei propri componenti da nove a undici per assicurare una maggiore presenza degli associati.

La vigilanza è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'economia e delle finanze anche mediante la presenza nei collegi dei sindaci di rappresentanti delle predette amministrazioni. Sono sottoposti ad approvazione ministeriale lo statuto ed i regolamenti, le loro integrazioni e modifiche e le deliberazioni in materia di contributi e prestazioni. Possono essere formulati motivati rilievi con richiesta di riesame sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali.

2.2 Le finalità

La Cassa provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale, che esercitano la professione con carattere di continuità, e dei loro familiari. I trattamenti consistono, secondo la legge di riforma della Cassa n. 414 del 1991, nonché della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e invalidità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità una tantum, indennità di maternità secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

Oltre alle sopradescritte prestazioni la Cassa può procedere ad erogazioni a titolo assistenziale consistenti in: interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare; concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici e/o lungodegenti, o portatori di handicap; concorso alle spese per l'assistenza infermieristica domiciliare; premi per particolari benemeritenze sociali e/o professionali; borse di studio; contributi per spese funerarie; agevolazioni per l'acquisto della prima casa; agevolazioni per l'acquisto del primo studio per l'esercizio della professione.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione derivano dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi del suo patrimonio immobiliare e mobiliare, non essendo ad essa consentito, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, di fruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

La contribuzione obbligatoria è costituita dal contributo soggettivo annuo, in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, e dal contributo integrativo sotto forma di maggiorazione percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

Sono altresì dovuti alla Cassa, i contributi previsti per l'erogazione dell'indennità di maternità, di cui alla legge 11 dicembre 1990, n. 379 ed al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e quelli per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 e per il riscatto dei periodi indicati nel quarto comma dell'articolo 38 del regolamento di esecuzione.

Nel decennio preso in esame dal presente referto è stata dichiarata con la sentenza n. 437 del 2002 l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi o ad elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.

2.3 Il progetto di riforma

Il 2002 è stato l'anno dell'avvio della riforma strutturale del sistema previdenziale. Il Comitato dei delegati ha deliberato il progetto di riforma che prevede il passaggio dal sistema a ripartizione ad un sistema contributivo a capitalizzazione. Il progetto si inserisce in termini coerenti e funzionali nel processo di unificazione delle professioni al fine di realizzare l'equilibrio di lungo periodo del sistema. Nel 2003 sono state applicate le modifiche in materia di prestazioni previdenziali deliberate dal Comitato dei delegati il 22 giugno ed il 23 novembre 2002 ed approvate dai Ministeri vigilanti il 3 marzo 2003, che avevano la finalità di contenere la spesa pensionistica in attesa della riforma. Il Comitato dei delegati ha deliberato il nuovo regolamento, approvato con il decreto interministeriale del 22 aprile 2004, con il quale è stata data esecuzione alla riforma del sistema previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2004.